

Dr. Paolo Faieta  
Risorse Umane e Org.ne – R.I.  
Poste Italiane S.p.A.  
Viale Europa 175  
00144 Roma

Roma, 29 settembre 2010

**ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PRODOTTI POSTALI E SERVIZI ACCESSORI LELL'AMBITO DELLE PROVINCE DI AOSTA, ASTI, NOVARA, SAVONA E ROMA.**

**RICHIESTA DI VERSAMENTO DELLE SPETTANZE RETRIBUTIVE IN FAVORE DEI LAVORATORI EX ART. 1676 C.C. E ART.29 COMMA 2 D.LGS. 276/03.**

Le scriventi organizzazioni sindacali, con la presente, rendono noto che a seguito della risoluzione contrattuale dei citati contratti avvenuta il 29 luglio 2009, sono state rilevate violazioni di leggi e dei contratti di lavoro da parte della Ditta B.M. di Mimmo Bisogno, nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi eseguiti su committenza di Poste Italiane S.p.A..

Le violazioni sopra enunciate, riguardano:

- A) il pagamento delle retribuzioni dal mese di febbraio/marzo 2009;
- B) il pagamento dei ratei di 13ma e 14ma;
- C) Trattamento di fine rapporto;
- D) l'omissione dei versamenti agli Enti Previdenziali.

Con riferimento alle violazioni già dette, si vuole richiamare l'attenzione di codesta amministrazione alle vigenti normative ed, in modo particolare, a quanto pattuito nel Contratto di Appalto nel quale, a norma dell'art. 36 della l. n. 300/70 "Statuto dei lavoratori", deve essere esplicitamente riportata la c.d. "clausola sociale", ossia l'obbligo, per l'appaltatore, di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria.

A ciò si aggiunga il disposto dell'art. 118, c. 7 del d.lgs. 163/06 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", dove si prevede che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In merito ai crediti vantati dal lavoratore, si vogliono segnalare le seguenti norme che, sulla fattispecie, intervengono a tutela dello stesso:

- art. 1676 del Codice civile, norma che crea una azione diretta in capo al lavoratore, oltre che nei confronti del proprio datore di lavoro-appaltatore, anche nei confronti del committente del contratto di appalto, qui la stazione appaltante.
- art 29 comma 2 d.lgs. 276/03, che fissa un regime di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore inadempiente, quale tutela del lavoratore, individuato come soggetto debole, meritevole di una garanzia rafforzata del proprio credito e prescinde da ogni valutazione in merito alla responsabilità dell'obbligato in solido.

Pertanto, considerate le inadempienze della Ditta B.M. di Mimmo Bisogno aggiudicataria dei servizi sopra richiamati, si chiede a codesta Società di provvedere al versamento delle quote di pagamento fino a soddisfacimento del credito vantato da ogni singolo lavoratore, ivi compresi i versamenti Previdenziali e Assistenziali.

Certi di un sollecito intervento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Le Segreterie Nazionali

**SLP-CISL    SLC-CGIL    UILposte    UIL Trasporti**